REGOLAMENTO (CEE) N. 866/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di ciniglia, tulli, tessuti e ricami, della categoria di prodotti n. 62 (codice 0620), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per i filati di ciniglia, tulli, tessuti e ricami, della categoria di prodotti n. 62, il massimale è fissato a 11,22 tonnellate ; che alla data del 20 marzo 1981 le importazioni della Comunità di filati di ciniglia, tulli, tessuti e ricami, della categoria di prodotti n. 62, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 5 aprile 1981 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0620	62	58.06	58.06-10 ; 90	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0620 *(seguito)*		58.07		Filati di ciniglia: filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:
			58.07-31; 39; 50; 80	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
		58.08	58.08-10; 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
		58.09	58.09-11; 19; 21; 31; 35; 39; 91; 95; 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
		58.10	58.10-21; 29; 41; 45; 49; 51; 55; 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione